

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2024

Incremento delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio, al compenso per lavoro straordinario e al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale non dirigente del Comparto difesa e sicurezza. (24A06401)

(GU n.284 del 4-12-2024)

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 ed, in particolare, l'art. 1, comma 604, il quale prevede che al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con modalita' e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo;

Visto il successivo comma 605 che ha previsto che la somma di 52,18 milioni di euro del fondo istituito dal predetto art. 1, comma 604, e' ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla stessa legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui allo stesso comma 605 sono destinate all'incremento delle disponibilita' dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali;

Visto l'allegato 8 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha ripartito la somma di 52,18 milioni di euro prevista dall'art. 1, comma 605, della stessa legge come di seguito riportato:

	Importo (milioni di euro lordo Stato)
Forze armate	15,67
Polizia di Stato	11,72
Arma dei carabinieri	13,16
Guardia di finanza	7,27
Corpo di polizia penitenziaria	4,36

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio 2019-2021"»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio 2019-2021"»;

Viste le note n. 13953 del 24 gennaio 2023, n. 40305 del 9 marzo 2023, n. 232959 del 27 settembre 2023, n. 245976 del 19 ottobre 2023, n. 20613 del 22 gennaio 2024, n. 30811 del 7 febbraio 2024 e n. 64276 del 29 marzo 2024 con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha chiesto alle amministrazioni interessate di fornire gli elementi di competenza sui trattamenti accessori relativi all'anno 2022 al fine dell'adozione, ai sensi dell'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse;

Viste le note n. 19817 del 30 gennaio 2023, n. 70641 del 4 aprile 2023, n. 106270 del 24 maggio 2023, n. 156165 del 25 luglio 2023, n. 210036 del 4 ottobre 2023, n. 65856 del 22 dicembre 2023, 24271 del 1° febbraio 2024, 34931 del 13 febbraio 2024 e 82827 del 11 aprile 2024 con le quali lo Stato Maggiore della difesa, nel fornire i dati richiesti ha rappresentato che i nuovi trattamenti accessori riferiti al triennio 2019 - 2021 hanno trovato adeguata copertura finanziaria con le risorse all'uopo destinate e che tutte le ore di straordinario svolte nel 2022 sono state remunerate o recuperate mediante riposo compensativo e che pertanto non residuano ore di straordinario svolte nel 2022 da remunerare, chiedendo pertanto di destinare la quota parte di competenza delle Forze armate delle risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 all'incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

Viste le note n. 10087 del 20 febbraio 2023, n. 31335 del 30 maggio 2023 e n. 9098 del 8 febbraio 2024 con le quali il Ministero dell'interno, nel fornire i dati richiesti ha evidenziato che le risorse assegnate per l'esercizio 2022 sono state sufficienti per l'erogazione delle nuove indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 e che, in merito allo straordinario svolto nel 2022, tenuto conto dei riposi compensativi fruiti, sono rimaste da remunerare un numero di ore corrispondenti a circa 50 milioni di euro, chiedendo pertanto di destinare la quota parte di competenza della Polizia di Stato delle risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'incremento dei fondi necessari alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario svolto nel 2022;

Viste le note n. 73894 del 21 febbraio 2023, n. 171625 del 27 aprile 2023, n. 27285 del 27 aprile 2023, n. 238006 del 12 giugno 2023 e n. 66518 del 14 febbraio 2024 con le quali il Ministero della giustizia, nel fornire gli elementi richiesti ha specificato che per il nuovo trattamento accessorio «indennità di specificità» introdotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 non sono necessarie ulteriori risorse, e che, in merito allo straordinario svolto nel 2022, tenuto conto dei riposi compensativi fruiti, sono rimaste da remunerare un numero di ore corrispondenti a circa 8,4 milioni di euro, chiedendo pertanto di destinare la quota parte di competenza del Corpo di polizia penitenziaria delle risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'aumento dei fondi per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario;

Viste le note n. 132/237-1-2018 del 13 febbraio 2023, n. 132/237-2-2018 del 13 giugno 2023 e n. 132/269-2-2018 del 15 febbraio 2024 con le quali il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nel fornire i dati richiesti, ha specificato che sono necessari ulteriori 2 milioni di euro da destinare alle nuove indennità e che, in merito al lavoro straordinario svolto nel 2022, tenuto conto dei riposi compensativi fruiti, sono rimaste da remunerare un numero di ore corrispondenti a circa 5,15 milioni di euro, chiedendo pertanto di destinare la quota parte di competenza dell'Arma dei carabinieri delle risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla corresponsione dell'indennità di controllo del territorio e dell'indennità cybersecurity per un totale di 2 milioni di euro, ai compensi per lavoro straordinario per l'importo di 5,15 milioni di euro e al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, per l'importo di 6,01 milioni di euro;

Viste le note n. 141090 dell'11 maggio 2023, n. 174931 del 12 giugno 2023 e n. 52708 del 19 febbraio 2024 con le quali il Comando generale della Guardia di finanza, nel fornire i dati richiesti ha fatto presente che gli oneri finanziari per la corresponsione dei nuovi trattamenti economici accessori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 hanno trovato intera copertura nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati

dal provvedimento di concertazione e che, in merito allo straordinario svolto nel 2022, tenuto conto dei riposi compensativi fruiti, sono rimaste da remunerare un numero di ore corrispondenti a circa 23,89 milioni di euro, chiedendo pertanto di destinare la quota parte di competenza della Guardia di finanza delle risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al pagamento delle ore per lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nel 2022 e non remunerate per mancanza di risorse finanziarie;

Ritenuto di ripartire le risorse di cui all'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2022, tenendo conto degli elementi forniti dalle amministrazioni interessate;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 34, comma 4, il quale dispone che «le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

Su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno 2022, le risorse complessive pari a 52,18 milioni di euro sono cosi' ripartite:  
(importi in milioni di euro lordo Stato)

Amministrazione	Trattamenti accessori	Lavoro straordinario	FESI	Totale
Forze armate	---	---	15,67	15,67
Polizia di Stato	---	11,72	---	11,72
Arma dei carabinieri	2,00	5,15	6,01	13,16
Guardia di finanza	---	7,27	---	7,27
Corpo di polizia penitenziaria	---	4,36	---	4,36
Totale	2,00	28,5	21,68	52,18

Art. 2

1. All'onere derivante dal presente provvedimento, pari a 52,18 milioni di euro, si provvede nell'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 604, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 iscritte nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sara' trasmesso al controllo secondo le vigenti disposizioni legislative.

Roma, 3 ottobre 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato  
Mantovano

Il Ministro per la pubblica  
amministrazione  
Zangrillo

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei  
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2895